

CONVENZIONE OPERATIVA TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA.

Il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 (d'ora in poi, denominato CNR-DSFTM o solo DSFTM), nella persona del Direttore del Dipartimento

E

l'Università degli studi di Messina con sede in Messina Piazza Pugliatti, 1 (d'ora in poi denominata anche UniME) nella persona del Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, denominati anche congiuntamente le "Parti";

Premesso:

- che l'Università degli Studi di Messina ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, hanno stipulato, in data 6.12.2018, una convenzione quadro (al cui contenuto integralmente ci si riporta) con la quale riconoscono, tra l'altro, l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca;
- che l'art. 8 della suindicata convenzione, in particolare, prevede che *“il CNR e l'Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune”* e che *“le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso l'Università sulla base di una Convenzione e per un tempo prestabilito.”*;
- che, in base al suindicato articolo, l'Università degli Studi di Messina e il CNR possono stipulare, tra l'altro, Convenzioni operative per attività di ricerca e costituzione di strutture di ricerca (lett.a);
- che il CNR-DSFTM, tramite il proprio Istituto di Microelettronica e Microsistemi, ha un progetto di potenziamento dell'infrastruttura di ricerca *"materials and processes Beyond the Nano-scale" (Beyond-Nano upgrade)* in Sicilia finanziato dal *Fondo di Sviluppo e Coesione* del MIUR, dalla *Regione Sicilia* e dal CNR. Il progetto tende a mettere a sistema, in modo perfettamente complementare, le migliori competenze presenti anche nelle altre strutture di ricerca in Sicilia, attive nel campo dei materiali avanzati e delle nanotecnologie, e le multinazionali STMicroelectronics ed Enel Green Power;
- che le collaborazioni già avviate sono state utili per diventare un'occasione di sviluppo di nuove conoscenze e di promozione dell'innovazione tecnologica nel quadro di nuovi programmi nazionali ed europei;
- che, in considerazione di quanto sopra, l'Università degli Studi di Messina ed il CNR-DSFTM con la presente convenzione intendono impegnarsi reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla messa a disposizione di locali, materiali, attrezzature,

personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione in via prioritaria delle seguenti attività di ricerca di comune interesse:

- studio delle proprietà fondamentali e realizzazione di materiali innovativi per applicazioni in ambito energia, salute, agrifood ed ambiente;
- realizzazione di micro e nano-sistemi innovativi per applicazioni biosensoristiche e terapeutiche avanzate;
- realizzazione di piattaforme multifunzionali avanzate che integrano moduli ottici ed elettronici.

le Parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti intendono consolidare la collaborazione esistente tra le proprie strutture di ricerca per promuovere iniziative ed interventi strategici nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, nella formazione ed innovazione nelle seguenti aree disciplinari, elencate in via prioritaria e non esclusiva: Scienze Fisiche, Scienze Chimiche, Scienze Biomediche, Scienze Ingegneristiche

A tal fine intendono definire, secondo criteri uniformi, le modalità e i termini per l'utilizzo degli spazi, del personale e delle strumentazioni relativi ai progetti di interesse comune tra l'Università degli Studi di Messina e il DSFTM.

Le Parti intendono, altresì, costituire, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR ed nel rispetto delle normative regolamentari e statutarie di ognuna, una Unità di Ricerca Presso Terzi (URT) presso l'Università di Messina, che sarà regolata da apposita ulteriore convenzione operativa, in modo da mettere a sistema le competenze delle due Parti nelle seguenti azioni progettuali in corso (potenziamento infrastrutturale Beyond-Nano, progetti di ricerca su microelettronica con semiconduttori ad ampia band-gap, su fotovoltaico, su sensoristica per life-science, ecc.).

Art. 3 Impegni dell'Università

L'Università degli Studi di Messina, si impegna:

- a) ad ospitare la strumentazione di interesse comune per tutta la durata della presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività istituzionali della stessa e di quelle in comune con il summenzionato DSFTM;
- b) a destinare, in concessione al DSFTM, spazi ad uso non esclusivo, comprensivi di impianti e attrezzature in piena regola, per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste. Tali spazi saranno individuati con successivo atto sottoscritto da entrambe le parti. Successive variazioni e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e comunicate ufficialmente ad UniME dal DSFTM;
- c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali, ed a quella straordinaria ed ordinaria degli impianti e attrezzature di proprietà;
- d) a consentire l'accesso, nel rispetto della relativa normativa vigente presso l'Università, a tutto il personale, operante presso Istituti del CNR all'interno delle tematiche indicate in premessa. L'elenco del personale sarà stabilito con successivo atto sottoscritto da entrambe le Parti. Successive variazioni e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e comunicate ufficialmente ad UniME dal DSFTM;

- e) a garantire, su richiesta nominativa del Direttore del DSFTM, l'accesso temporaneo, nel rispetto della relativa normativa vigente presso l'Università, di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti esterni e non al DSFTM medesimo;
- f) ad eventualmente consentire, nel caso in cui sia possibile nel rispetto della propria normativa statutaria e regolamentare di Ateneo, al personale di ruolo del CNR con profilo di dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore, la nomina a Responsabile scientifico di progetti di ricerca dell'Università di Messina coinvolti nella presente convenzione.

Art. 4 Impegni del DSFTM

IL DSFTM si impegna:

- a) ad ospitare la strumentazione di interesse comune per tutta la durata della presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso e di quelle in comune con l'Università degli Studi di Messina;
- b) a destinare, in concessione, all'Università degli Studi di Messina, gli spazi ad uso non esclusivo, comprensivi di impianti e attrezzature in piena regola, per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste Tali spazi saranno individuati con successivo atto sottoscritto da entrambe le parti. Successive variazioni e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e comunicate ufficialmente da UniME al DSFTM;
- c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali, ed a quella straordinaria ed ordinaria degli impianti e attrezzature di;
- d) a consentire l'accesso a tutto il personale, operante presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Messina all'interno delle tematiche indicate in premessa. L'elenco delle personale sarà stabilito con successivo atto sottoscritto da entrambe le Parti. Successive variazioni e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e comunicate ufficialmente al DSFTM dall'Università degli Studi di Messina;
- e) a garantire, su richiesta dell'Università degli Studi di Messina, l'accesso temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti esterni e non all'Università degli Studi di Messina;
- f) a consentire al personale di ruolo dell'Università degli Studi di Messina con profilo di Professore ordinario, Professore associato e Ricercatore, dell'Università coinvolto nella presente convenzione, la nomina a Responsabile scientifico, previa associatura al CNR, di progetti di ricerca del DSFTM coinvolti nella presente convenzione. In tal caso il personale docente dell'Università dovrà attenersi alla normativa vigente, alle norme statutarie e regolamentari di Ateneo in materia, comprese quelle riguardanti gli incarichi esterni.

Art. 5 Impegni del DSFTM e dell'Università

Il DSFTM e UniME, nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato paritetico misto di cui all'art. 3 della Convenzione quadro (di cui in premessa), ai fini dell'espletamento dei compiti del Comitato medesimo, i progetti comuni e le altre attività previste nella presente convenzione, nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, una relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate.

Art. 6 Sicurezza sul Lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il Datore di lavoro a cui afferisce il personale del DSFTM o dell'Università degli Studi di Messina, sulla base delle attività svolte nella stessa, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale fra il DSFTM ed UniME.

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs.n. 81/2008, i lavoratori dipendenti delle Parti o equiparati ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti della struttura ospitante. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori (o personale equiparato ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti, ecc.) risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti i rischi e le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso i laboratori oggetto della presente convenzione, sia esso dipendente del CNR o di UniME, è assicurata dall'Università di Messina.

Tale sorveglianza verrà assicurata anche dal CNR nel caso in cui siano ubicate presso il CNR macchine radiogene.

Art. 7 Copertura Assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

In particolare, il personale degli Istituti del CNR, nonché le persone che frequentano gli Istituti stessi per motivi di lavoro e studio saranno coperte dalla polizza CNR di assicurazione della responsabilità civile salve le esclusioni espressamente menzionate.

Il personale dell'Università degli Studi di Messina nonché le persone che frequentano i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Messina per motivi di lavoro e studio saranno coperte dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile salve le esclusioni espressamente menzionate.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

Art. 8 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente convenzione avranno carattere riservato e potranno essere protetti mediante deposito di brevetti, divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 9 Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 10. Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente convenzione.

Ai fini della presente convenzione e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento dei Dati è l'Università, nella persona del Rettore.

L'Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati da contattare all'indirizzo e-mail rpdp@unime.it, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

Art. 11 Durata, Risoluzione e Recesso

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata per iscritto, qualora venga rinnovata la Convenzione Quadro di riferimento, per un uguale periodo d'intesa tra le parti.

In caso di grave inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni assunte con il presente Accordo, l'Accordo dovrà intendersi automaticamente risolto *ex art.* 1454 c.c. ove la Parte inadempiente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una diffida ad adempiere da parte dell'altra Parte.

Le Parti potranno altresì recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione mediante motivata comunicazione scritta, da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Sono fatti in ogni caso salvi gli obblighi assunti dalle Parti in data antecedente alla comunicazione del recesso, e ancora non adempiuti.

Art. 12 Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa.

In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Messina.

Art. 13 Modifiche

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

Art. 14 Beni

In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà delle Parti, potranno essere ritirati dalle stesse, ovvero dati in comodato o ceduti all'altra parte.

Art. 15 Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 16 Sottoscrizione, Registrazione ed Imposta di bollo

La presente Convenzione verrà sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Per l'Università degli Studi di Messina
il Rettore

Per il Dipartimento di Scienze Fisiche e
Tecnologie della Materia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
il Direttore